

FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE 2015

Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, il 10%, elevato **al 20% dall'art. 1, comma 459, della legge 190/2014**, dell'importo attribuito a titolo di Fondo di solidarietà comunale avrebbe dovuto essere redistribuito, con il suddetto DPCM, tra i comuni sulla base delle capacità fiscali nonché dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, **entro il 31 dicembre dell'anno precedente** a quello di riferimento.

(art. 14, D.L. 16/2014)

Non è più previsto il contributo di 625 milioni riconosciuto nel 2014 quale compensazione derivante dall'applicazione IMU-TASI

FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE 2015

CONTABILIZZAZIONE IMU (art. 6 del D.L. 16/2014)

Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie relative al taglio del gettito IMU diretto ad alimentare il “fondo di solidarietà comunale”, i Comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato. Per uniformarsi a tale principio, i comuni possono effettuare eventuali rettifiche contabili per l'esercizio 2013, in sede di approvazione del rendiconto.

STIMA FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE 2015

L'importo originario del fondo di solidarietà del 2014 ammontava a **7.272 (6.647 + 625)**

Nel 2014 sono state effettuate le seguenti riduzioni:

- 60 milioni destinato alle Unioni di Comuni ed ai Comuni derivanti da fusioni
- 30 milioni destinati all'immigrazione
- 350 milioni per assoggettamento all'IMU dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina
- 171 milioni per mancato recupero gettito statale IMU categoria D
- 375,60 milioni ex D.L. 66/2014

che porta il fondo a complessivi **6.285,40 milioni**

Le riduzioni previste nel 2015 ammontano a 2.112,80 così suddivise:

- 100 milioni ex D.L. 95/2012
- 1.200 milioni ex legge 190/2015
- 187,80 ex D.L. 66/2014
- 625 milioni aggiunti nel 2014 ma non riconosciuti nel 2015

Non essendo più previsto il taglio di 30 milioni per l'immigrazione, il fondo da ripartire risulta **di 4.202,60**, con un decremento di **2.082,80** pari al 33,13%

$2.082,80 * 100 / 6.285,40 = 33,13\%$

Ovviamente si tratta di una stima assolutamente approssimativa al fine di redigere una bozza provvisoria del bilancio 2015.

FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE 2015

CRITERI RIGUARDANTI IL TAGLIO DEL FONDO DI 563,4 MILIONI DI EURO PREVISTI DAL D.L. 66/2014

A) 540 milioni di euro dal 2015 al 2017 in riferimento ad una pari riduzione nella spesa per acquisti di beni e servizi da determinarsi proporzionalmente alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio, relativa ai consumi intermedi indicati nella tabella A allegata al decreto

Per realizzare tale obiettivo gli enti:

- 1) **potevano/possono** ridurre gli importi dei contratti in essere aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5%, per tutta la durata residua dei contratti medesimi
- 2) Sono tenuti ad assicurare che gli importi e i prezzi dei contratti aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 66/2014 non siano superiori a quelli derivati, o derivabili, dalle riduzioni di cui al punto precedente, e comunque non siano superiori ai prezzi di riferimento, ove esistenti, o ai prezzi dei beni e servizi previsti nelle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A.

FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE 2015

Nei confronti degli enti che nell'ultimo anno hanno registrato tempi medi nei pagamenti relativi a transazioni commerciali superiori a 90 giorni rispetto a quanto disposto dal Dlgs. 231/2002, come modificato dal Dlgs. 192/2012, la riduzione di cui al periodo precedente è incrementata del 5%.

Ai restanti enti la riduzione di cui al periodo precedente è proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al complessivo incremento di cui al periodo precedente.

Per gli enti che nell'ultimo anno hanno fatto ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale in misura inferiore al valore mediano, come risultante dalle certificazioni da effettuarsi, la riduzione di cui al primo periodo è incrementata del 5%.

Ai restanti enti la riduzione di cui al periodo precedente è proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al complessivo incremento di cui al periodo precedente.

FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE 2015

A tal fine gli enti trasmettono al Ministero dell'interno secondo le modalità indicate dallo stesso, **entro il 28 febbraio di ciascuno anno, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, una certificazione sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria,** attestante il tempo medio dei pagamenti dell'anno precedente calcolato rapportando la somma dei ritardi dei tempi di pagamento rispetto a quanto disposto dal Dlgs. 231/2002, al numero dei pagamenti stessi. Nella medesima certificazione è, inoltre, indicato il valore degli acquisti di beni e servizi, relativi ai consumi intermedi indicati nell'allegata tabella B, sostenuti nell'anno precedente, con separata evidenza degli acquisti sostenuti mediante ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale di riferimento.

CANCELLATA DA UN COMUNICATO DEL 2 FEBBRAIO DEL MINISTERO DEGLI INTERNI

In caso di mancata trasmissione della certificazione nei termini indicati si applica l'incremento del 10% al taglio del fondo di solidarietà comunale (art. 47, commi 2 e 9, D.L. 66/2014, convertito nella legge 89/2014)

FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE 2015

B) 21 milioni di euro dal 2015 al 2017 in riferimento ad una pari riduzione nella spesa **per incarichi di consulenza, studio e ricerca e contratti di collaborazione coordinata e continuativa.**

La riduzione è operata in proporzione alla spesa comunicata al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 47, commi 2 e 9, D.L. 66/2014)

C) 2,4 milioni di euro dal 2015 al 2017 in riferimento ad una pari riduzione nella spesa per autovetture

La riduzione è operata in proporzione al numero di autovetture di ciascun comune comunicato annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 47, commi 2 e 9, D.L. 66/2014)

FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE 2015

Le riduzioni sono determinate con decreto del Ministro dell'interno **da emanare, dal 2015, entro il termine del 28 febbraio e** comportano una pari riduzione del “fondo di solidarietà comunale” (art. 47, comma 8, D.L. 66/2014).

In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti dei comuni interessati all'atto del riversamento agli stessi comuni dell'imposta municipale propria (art. 47, comma 11, D.L. 66/2014)

Gli importi e i criteri di cui sopra possono essere modificati per ciascun Comune, a invarianza di riduzione complessiva, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali **entro il 31 gennaio di ogni anno (dal 2015 al 2017)**, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI e dall'UPI. Decorso tale termine la riduzione opera in base agli importi sopra citati.(art. 47, commi 3 e 11, D.L. 66/2014).

I Comuni possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli sopracitati (art. 14, commi 5 e 12, D.L.66/2014).

L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica che le suddette misure siano adottate, dandone atto nel questionario annuale relativo al conto consuntivo da trasmettere alla Corte dei conti (art. 47, commi 7 e 13, D.L. 66/2014)

INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Con l'art. 8, comma 1, del D.L. 66/2014, convertito nella legge 89/2014, è stato previsto l'obbligo da parte delle pubbliche amministrazioni di pubblicare, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato «**indicatore annuale di tempestività dei pagamenti**», nonché la pubblicazione **ogni trimestre, a partire dal 2015**, dell' «**indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti**».

Con DPCM 22.9.2014 sono state indicate le modalità per la loro elaborazione.

Le modalità per il calcolo sono le seguenti.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Riguardo al calcolo dell'indicatore, il suddetto art. 9 precisa che si intende:

- “transazione commerciale”, i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
- “giorni effettivi”, tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;
- “data di pagamento”, la data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento in tesoreria;
- “data di scadenza”, i termini previsti dall'art. 4 del Dlgs.231/2002, come modificato dal Dlgs. 192/2012;
- “importo dovuto”, la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

Sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.

INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Le amministrazioni pubblicano l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento (secondo la circolare 3/2015 del MEF, sul proprio sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione" di cui all'allegato A del Dlgs.33/2013, in un formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 dello stesso Dlgs.33/2013)

A decorrere dal 2015 lo stesso indicatore deve essere pubblicato con le stesse modalità con cadenza trimestrale entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre cui si riferisce (art. 10 DPCM 22.9.2014).

Pertanto, l'indicatore annuale (secondo quanto precisato dalla circolare n. 3/2015 del MEF) dovrà essere pubblicato per la prima volta con riferimento al 2015 entro il 31 gennaio 2016, mentre quello trimestrale entro il 30 aprile 2015

INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

L'indicatore annuale dovrà già essere allegato alla relazione al conto consuntivo 2014 come previsto dall' art. 41, comma 1, del D.L.66/2014, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario.

In caso di superamento dei termini di pagamento previsti dalla legge, la medesima relazione indica le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica tali attestazioni, dandone atto nella propria relazione.

Gli enti locali che, sulla base della suddetta attestazione, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal Dlgs. 231/2002, **nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione** (art. 41, comma 2, del D.L.66/2014 convertito nella legge 89/2014)

Provvedimenti a favore dell'Abruzzo per sisma 2009

Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila, negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009, e nella provincia dell'Aquila, è assegnato un contributo straordinario per l'anno 2015, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di 17 milioni di euro in favore del comune dell'Aquila, di 2,5 milioni di euro a beneficio degli altri comuni del cratere e di 1,5 milioni di euro in favore della provincia dell'Aquila (art. 1, comma 446, della legge 190/2014)

I fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti, dal 2015, dall'applicazione della Tasi fino alla definitiva ricostruzione ed all'agibilità dei fabbricati stessi (art. 1, comma 448, della legge 190/2014).

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Imposta di soggiorno

L'art. 4 del Dlgs. 23/2011 prevede che i Comuni capoluogo di provincia, unioni di comuni e comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte potranno istituire, con deliberazione del consiglio e mediante apposito regolamento, un'imposta di soggiorno a carico di chi alloggia nelle strutture ricettive situate nella misura massima di 5 euro per notte di soggiorno.

Con il suddetto regolamento è possibile prevedere esenzioni e riduzioni per fattispecie particolari o per determinati periodi di tempo.

Il relativo gettito deve essere utilizzato per **finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali.**

I Comuni delle isole minori possono applicare, in alternativa all'imposta di soggiorno, un'imposta di sbarco fino a 1,5 euro che deve essere riscossa dalle compagnie di navigazione insieme al prezzo del biglietto (art. 4, comma 2 bis, del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012)

IMPOSTA DI SCOPO

Resta ferma la facoltà per i comuni di istituire l'imposta di scopo in base a quanto disposto dall'art.1, comma 145, della legge 296/2006, e dall'art. 6 del Dlgs. 23/2011 dell'art. 4, comma 1 quater, del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012 (art.1, comma 706, legge 147/2013).

Consiste nella possibilità di applicare un'addizionale sull'IMU nel limite massimo dello 0,5 per mille per un periodo massimo di 10 anni al fine di utilizzare il relativo gettito esclusivamente per finanziare l'esecuzione di opere pubbliche da individuare con apposito regolamento.

Addizionale comunale IRPEF

Non cambia quasi nulla rispetto alla precedente normativa.

Il limite di applicazione resta dello 0,8% anche in unica soluzione.

La determinazione della misura dell'addizionale, essendo di natura regolamentare, resta sempre di competenza del Consiglio comunale.

Le delibere devono essere trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dall'approvazione delle medesime per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero stesso che, comunque, deve avvenire entro il 20 dicembre dell'anno cui la delibera afferisce affinché la stessa abbia effetto dal 1° gennaio.

Ai fini della determinazione dell'acconto del 30%, l'aliquota e l'eventuale soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente (art.8, Dlgs. 175/2014), pertanto non è più necessario che la delibera con cui viene determinata la misura dell'addizionale sia pubblicata entro il 20 dicembre dell'anno precedente.

Addizionale comunale sui diritti di imbarco

Resta la possibilità da parte dei Comuni ove è ubicata l'aerostazione o a quelli confinanti di istituire l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale, pari ad 1 euro per passeggero imbarcato, è versata all'entrata del bilancio dello Stato ed ai Comuni è versato il 40% della parte eccedente 30 milioni di euro.

Con circolare 7.6.2004 n. 25000/3038/200401489 il Dipartimento Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno ha precisato che la quota spettante ai singoli Comuni beneficiari potrà essere determinata ed attribuita solo nell'esercizio successivo rispetto a quello di riferimento.

Pertanto l'addizionale in argomento può essere accertata soltanto nell'anno successivo a quello cui si riferisce

Partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo

La partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo **è obbligatoria.**

Per gli anni 2015, 2016 e 2017 ai comuni sarà riconosciuta una quota **pari al 55%** delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso (art. 1, comma 702, legge 190/2014)

Le attività di accertamento e riscossione relative alla maggiorazione della TARES nella misura dello 0,30 euro per metro quadrato sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di maggiorazione, interessi e sanzioni (art.1, comma 705, della legge 147/2013)

Ai Comuni è riconosciuto l'intero gettito derivante dall'accatastamento degli immobili non dichiarati in catasto (immobili fantasma) (art. 2, comma 10, lett. a) del Dlgs. 23/2011).

Dal 1° luglio 2011 è devoluto ai Comuni in cui è ubicato l'immobile interessato, anche il 75% delle sanzioni irrogate a seguito dell'inadempimento degli obblighi di dichiarazione (art. 2, comma 12, del Dlgs. 23/2011, come modificato dall'art. 5, comma 15, del D.L. 70/2011 convertito nella legge 106/2011).

Riscossione tributi

La cessazione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva da parte di Equitalia S.p.A. e le società per azioni dalla stessa partecipate, delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni e delle società da essi partecipate è prorogata **«inderogabilmente» al 30.6.2015 dall'art. 1, comma 642, della legge 190/2014**

Riscossione di somme di modesto ammontare

L'art.1, comma 736, della legge 147/2014 dispone che il limite di 30 euro per procedere all'accertamento, all'iscrizione a ruolo ed alla riscossione dei crediti come previsto dall'art. 3, commi 10 e 11, del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012 non vale per i tributi locali a partire dal 1.1.2014. Per gli enti locali occorre, pertanto, fare riferimento all'art. 1, comma 168, della legge 296/2006 in base alla quale non sono dovute le somme inferiori a 12 euro o al diverso importo fissato dagli stessi enti anche in misura inferiore.

SANZIONI VIOLAZIONE CODICE STRADALE

A partire dal 1.1.2013, anche in assenza del decreto di attuazione, i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità sono attribuiti, in misura pari al 50% ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento e all'ente da cui dipende l'organo accertatore (la suddivisione non riguarda le sanzioni accertate su autostrade e strade statali).

Il relativo gettito ha totale vincolo di destinazione a:

- alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti;
- al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

(art. 25, comma 3, L.120/2010 come integrato dall'art. 4, comma 16 del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012)

SANZIONI VIOLAZIONE CODICE STRADALE

Per il gettito delle restanti sanzioni resta il vincolo del 50% finalizzato alle spese, sia correnti che in c/capitale, indicate dal codice della strada tra le quali si segnala;

- l'assunzione stagionale a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro le quali sono escluse dal computo sul limite di spesa ammissibile **per i Comuni non soggetti al patto di stabilità.**
- Il finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale

Secondo la Corte dei conti della Toscana (par. n. 104/2010) non sono finanziabili:

- le assunzioni di personale a tempo indeterminato;
- l'acquisto di vestiario per gli agenti della polizia locale;
- la manutenzione degli autoveicoli;
- l'acquisto di carburante per i mezzi della polizia locale;
- le spese per l'energia elettrica per il funzionamento degli impianti di illuminazione pubblica;
- le rate di ammortamento di mutui e prestiti anche se contratti per le finalità di cui all'art. 208 del codice della strada

Importante ricordare l'obbligo di determinare annualmente, con delibera della Giunta, le spese sostenute con il gettito vincolato.

SANZIONI VIOLAZIONE CODICE STRADALE

A decorrere dal 2014 scatta l'obbligo di trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento, secondo il modello e con le modalità di trasmissione in via informatica da indicarsi con apposito decreto ministeriale, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. **(art. 25, comma 2, legge 120/2010).**

In caso di mancata trasmissione della relazione o che utilizzi i predetti proventi in modo difforme da quanto previsto dalla normativa, scatta la riduzione nella misura del 90% dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazione dei limiti di velocità.

Inoltre tali inadempienze rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti (art. 25, comma 1, come modificato dall'art. 4, comma 15, del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012).

SANZIONI VIOLAZIONE CODICE STRADALE

A partire dal 2015 (principio competenza finanziaria potenziata) l'accertamento delle sanzioni avviene alla data di notifica del verbale.

Non è più possibile l'accertamento per cassa.

Occorre tener conto della possibilità del pagamento della sanzione ridotta del 30%

Importante ricordare l'obbligo di determinare annualmente, con delibera della Giunta, le spese sostenute con il gettito vincolato.

L'importo cui fare riferimento dovrà essere al netto dell'eventuale quota prevista nel «fondo crediti di dubbia esigibilità».

Monitoraggio periodico e, comunque in sede di verifica degli equilibri e di assestamento definitivo del bilancio

Proventi parcheggi a pagamento

I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati all'installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana (art. 1, comma 451, legge 147/2013)

PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI

Per la loro collocazione in bilancio occorre fare riferimento alla classificazione SIOPE secondo la quale i proventi derivanti dalla concessione di loculi, colombari e ossari vanno contabilizzati nel Titolo 3° nel titolo 3°, categoria 2^, mentre quelli derivanti da concessioni in diritto di superficie vanno contabilizzati nel Titolo IV cat. 1^

Non hanno vincolo di destinazione.

Sulla base del principio contabile della competenza finanziaria potenziata, le entrate derivanti da concessioni pluriennali (come le concessioni cimiteriali), che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate a spese di investimento.

Contributi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione)

E' prorogata al 31.12.2015 la possibilità di utilizzare tali proventi nella misura del 50% per il finanziamento di qualsiasi spesa corrente e nella misura del 25% per il finanziamento della manutenzione ordinaria del patrimonio (art. 1, comma 536, legge 190/2014)

Non risulta, tuttavia, abrogata la disposizione dell'art. 49, comma 7, della Legge 449/97 riguardante la possibilità della loro destinazione alla copertura della manutenzione ordinaria del patrimonio (mobiliare ed immobiliare).

Restano, ovviamente, in vigore le leggi regionali che vincolano in tutto o in parte la destinazione dei proventi in argomento.

L'art. 7 della Legge 24.12.1993, n. 537 (dal 30 giugno 2003 art. 16, comma 6, del DPR 380/2001) prevede il loro aggiornamento ogni quinquennio.

FONDO RISCHI

In riferimento al contenzioso in essere, qualora si abbiano alte probabilità di soccombere, scatta l'obbligo di stanziare con **un apposito fondo rischi**, le risorse necessarie per far fronte ai relativi oneri che, a fine esercizio, confluiranno nel risultato di amministrazione vincolato alla copertura degli eventuali oneri conseguenti.

In sede di prima applicazione, si provvede ad una ricognizione del contenzioso passivo esistente formatosi negli esercizi precedenti per determinare l'eventuale onere a carico dell'ente, onere che può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso **formatosi nel corso dell'esercizio precedente.** (principio contabile competenza finanziaria potenziata)

L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

E' un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Il FPV riguarda prevalentemente le spese in conto capitale.

Il FPV è destinato a garantire anche la copertura di spese correnti solo se correlate ad entrate aventi vincolo di destinazione esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, nonché, in deroga al principio generale, del fondo per la produttività del personale e delle spese per incarichi a legali esterni all'ente.

In sede di passaggio dal vecchio al nuovo sistema contabile il fondo pluriennale vincolato è costituito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di entrate e spese registrate nel 2014 ma esigibili nel 2015 o esercizi successivi.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il FPV viene iscritto nel bilancio prima della voce avanzo di amministrazione:

a) in entrata, costituito da due voci riguardanti la parte corrente e il conto capitale del fondo, per un importo corrispondente alla sommatoria degli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati sia all'esercizio corrente sia agli esercizi successivi, finanziati da risorse accertate ed esigibili negli esercizi precedenti, determinato secondo le modalità indicate nel principio applicato della programmazione (all'allegato 4/1)

b) nella spesa, costituito da una voce denominata «fondo pluriennale vincolato», per ciascuna unità di voto (programma) e distintamente per ciascun titolo di spesa.

In allegato al bilancio di previsione sono indicate le spese finanziate dal fondo pluriennale, distinguendo quelle impegnate negli esercizi precedenti, quelle stanziare nell'esercizio e destinate alla realizzazione di investimenti già definiti e quelle destinate alla realizzazione di investimenti in corso di definizione. Con riferimento agli investimenti in corso di definizione, l'ente indica le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione **del risultato di amministrazione presunto**, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione. Esso rappresenta un allegato al bilancio di previsione.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione è applicabile solo al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, per finanziarie le spese che si prevede di impegnare nel corso di tale esercizio imputate al medesimo esercizio e/o a quelli successivi.

Il risultato di amministrazione è distinto in **fondi vincolati, accantonati, destinati e liberi**.

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate

Prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, con provvedimento di variazione al bilancio, è consentito l'utilizzo degli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, se la verifica prevista per l'utilizzo anticipato delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione riguardante il risultato di amministrazione presunto, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione è consentito anche nel corso dell'esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, la Giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato o accantonato determinato, sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente.

L'avanzo di amministrazione libero può regolarmente essere applicato al bilancio di previsione anche se approvato prima dell'inizio dell'esercizio di riferimento per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- per il finanziamento di spese di investimento;
- per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Da ricordare che la quota libera del risultato di amministrazione non è applicabile al bilancio di previsione 2015 fino all'avvenuto riaccertamento straordinario dei residui.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'art. 3, comma 1, lett h, del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 dispone che l'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in anticipazione di cassa o stia utilizzando entrate aventi vincolo di destinazione per il finanziamento di spese correnti, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193 del TUEL

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il disavanzo di amministrazione può essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliazione, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio.

Il piano di rientro è sottoposto al parere dell'organo di revisione.

La deliberazione, contiene l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. **Con periodicità almeno semestrale** il Sindaco trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere dell'organo di revisione. L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso.

Nelle more dell'adozione del DPCM che dovrebbe definire le modalità e i tempi di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, la copertura può essere effettuata **in non più di 30 esercizi** a quote costanti (art. 1, comma 538, legge 190/2014)

CONTABILIZZAZIONE UTILIZZO ENTRATE VINCOLATE

A decorrere dal 1° gennaio 2015, è introdotto l'obbligo di contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate.

Conseguentemente:

- l'utilizzo di incassi vincolati è attivato dall'ente con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile, fermo restando l'adozione della deliberazione della Giunta relativa all'anticipazione di tesoreria che, all'inizio di ciascun esercizio, autorizza l'utilizzo di incassi vincolati;
- il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi relativi ad entrate vincolate. I prelievi di tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento

Al fine di consentire la registrazione contabile dell'utilizzo di incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL, il piano dei conti finanziario prevede che tali operazioni siano registrate tra le "altre entrate per partite di giro»

All'avvio dell'esercizio 2015, contestualmente alla trasmissione del bilancio di previsione o, in caso di esercizio provvisorio, contestualmente alla trasmissione del bilancio provvisorio da gestire e dell'elenco dei residui, gli enti locali comunicano formalmente al proprio tesoriere l'importo degli incassi vincolati alla data del 31 dicembre 2014.

L'importo della cassa vincolata alla data del 1 gennaio 2015 è definito con determinazione del responsabile finanziario.

L'ente emette i titoli necessari per vincolare (attingendo alle risorse libere) o liberare le risorse necessarie per adeguare il saldo alla data della comunicazione al tesoriere.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Sostituisce il fondo svalutazione crediti.

Il nuovo principio contabile riguardante la competenza finanziaria c.d. potenziata introdotto dal Dlgs. 118/20122, prevede l'obbligo di stanziare nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata “**Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità**”.

in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario: individuare le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione.

La scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie o dai capitoli.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

- i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,
- i crediti assistiti da fidejussione,
- le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Individuate le categorie che possono dare luogo ad entrate di dubbia esigibilità, per ciascuna delle stesse occorre calcolare la media del rapporto tra incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi (nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi si fa riferimento agli incassi in c/competenza e in c/residui)

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.

Per le entrate di nuova istituzione, per le quali non esiste una evidenza storica, nel primo anno la quantificazione del fondo è rimessa alla prudente valutazione dell'ente. A decorrere dall'anno successivo la quantificazione è effettuata con il criterio generale riferito agli anni precedenti

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

1) **media semplice** (sia rapporto fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);

2) **rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi:**

0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente;

0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio

rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

3) **media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con gli stessi pesi precedenti**

Il fondo è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate considerate, una percentuale pari al complemento a 100 delle medie determinate.

Il responsabile finanziario dell'ente sceglie la modalità di calcolo della media per ciascuna tipologia di entrata o per tutte le tipologie di entrata, indicandone la motivazione nella nota integrativa al bilancio

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, **calcolata come media semplice**, rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente

Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione (ad esempio attraverso la l'istituzione di unità organizzative specificatamente dedicate o l'avvio di procedure di riscossione più efficace come l'ingiunzione piuttosto che i ruoli), possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.

Con l'art. 1, comma 529, della legge 190/2014 viene stabilito che gli enti locali non in sperimentazione, nel 2015, potranno accantonare una quota del fondo crediti pari almeno al 36% dell'importo determinato secondo le modalità stabilite dal citato Dlgs. 118/2011. Quelli in sperimentazione, invece, si attesteranno al 55%. Nel 2016, per tutti gli enti, lo stanziamento sarà almeno del 55%, nel 2017 almeno del 70%, nel 2018 almeno dell'85% e dal 2019 sarà accantonato l'intero importo.

Resta, comunque, inteso che in sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l'ente accantona nel risultato di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

In corso d'esercizio (**attraverso una variazione di bilancio di competenza del Consiglio**), occorre adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità in riferimento all'andamento degli accertamenti e delle riscossioni.

In occasione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, con riferimento allo stock complessivo dei residui sia di competenza dell'esercizio appena terminato sia di quelli provenienti dagli esercizi precedenti

A tal fine si provvede:

a) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate, l'importo complessivo dei residui risultante alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario

b) a calcolare, in riferimento a ciascun entrata, la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi

c) ad applicare all'importo complessivo dei residui finali una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b)

e si ottiene il valore congruo da accantonare nel risultato di amministrazione cui occorre adeguare il fondo che risulta accantonato alla fine dell'esercizio.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

All'inizio dell'esercizio 2015, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui è accantonata una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità in riferimento ai residui attivi relativi agli esercizi precedenti che non sono stati oggetto di riaccertamento (pertanto già esigibili) ed è effettuato con le modalità sopra indicate per valutare la congruità del fondo in sede di rendiconto.

IMPORTANTE RICORDARE CHE FINTANTOCHE' IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' NON RISULTA ADEGUATO, NON E' POSSIBILE UTILIZZARE L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

FONDO DI RISERVA

L'art. 3, comma 1, lett g) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 dispone che:

- la metà della quota minima del fondo di riserva (0,15% dell'ammontare delle spese correnti inizialmente previste nel bilancio) deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.
- qualora l'ente si trovi in anticipazione di cassa o stia utilizzando entrate aventi vincolo di destinazione per il finanziamento di spese correnti ex art. 195 del TUEL, l'ammontare minimo del fondo di riserva deve essere pari allo 0,45% dell'ammontare delle spese correnti inizialmente previste nel bilancio.

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

Per l'anno 2015, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è **incrementato, da tre a cinque dodicesimi** (art. 1, comma 542, della legge 190/2014)

Le entrate derivanti dalle anticipazioni di tesoreria e le corrispondenti spese riguardanti la chiusura delle stesse devono essere registrate per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate; pertanto gli stanziamenti riguardanti i rimborsi delle anticipazioni erogate dal tesoriere non hanno carattere autorizzatorio (p.c. competenza finanziaria potenziata)

Gli enti che hanno utilizzato il **Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti costituito presso la Cassa DD.PP.** devono provvedere alla restituzione sulla base di un piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni, con corresponsione della rata annuale entro il 30 settembre di ciascun anno a partire dal 2015, ed il pagamento della prima rata, comprensivo degli interessi per un'annualità, è effettuato il 1° febbraio 2015 (art. 13, comma 3, del D.L. 102/2013 convertito nella legge 214/2013).

In caso di mancata corresponsione della rata di ammortamento entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale

Razionalizzazione della spesa pubblica

B.1) Spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca

PROVINCE, CITTA' METROPOLITANE E COMUNI

- Fermo restando i limiti previsti dall'art. 1, comma 5 bis, del D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013 per gli anni 2014 e 2015, a decorrere dall'anno 2014 non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, **al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro** (art. 14, comma 1, D.L. 66/2014)

L'art. 17, comma 27, della legge 102/2009 di conversione del D.L. 78/2009 prevede che sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva ministeriale, si deve redigere un analitico rapporto informativo riguardante i dati inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di consulenza, nonché le tipologie di lavoro flessibile, **da trasmettere entro il 31 di ciascun anno**, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo di tali incarichi non potrà essere erogata la retribuzione di risultato

Razionalizzazione della spesa pubblica

B.2) Spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa

A decorrere dall'anno 2014, non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro (art. 14, comma 2, D.L. 66/2014)

Disciplina acquisto beni e servizi

Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento

I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento (art. 9, comma 4, D.L. 66/2014).

Considerando che l'art.2, comma 186, della legge 191/2009 vieta la costituzione di consorzi di funzioni, secondo la Corte dei conti Umbria (parere n. 112/2013) l'utilizzo dell'accordo consortile è da intendersi riferito alle convenzioni.

L'acquisizione di lavori, servizi e forniture di beni mediante un modello organizzativo che faccia leva su una centrale unica di committenza può, pertanto, essere realizzata dai Comuni non capoluogo con una convenzione in forma associata. In proposito l'ANCI ha predisposto un apposito schema cui fare riferimento.

Con DPCM 11.11.2014 e DPCM 14.11.2014 sono state definite le regole per l'iscrizione in un apposito elenco dei soggetti aggregatori diversi da Consip S.p.A. e da una centrale di committenza per ciascuna regione qualora costituita.

Disciplina acquisto beni e servizi

L'obbligo decorre:

dal 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi;

dal 1° luglio 2015 quanto all'acquisizione di lavori fatte salve le procedure avviate alla data del 19.8.2014 (art. 23 ter del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014).

Con i commi 2 e 3 dell'art. 23 ter del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, viene prevista la non applicazione della disciplina a:

- enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell'Abruzzo danneggiate dal sisma dell'aprile 2009 indicate nel D.L. 39/2009;
- enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell'Emilia-Romagna, della Lombardia e del Veneto danneggiate dal sisma del maggio 2012 indicate nel D.L. 74/2012 (art. 1, comma 550, legge 190/2014)
- comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, limitatamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ai 40.000 euro.

Per i comuni istituiti a seguito di fusione, il suddetto obbligo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione (art. 23 bis del D.L.90/2014 convertito nella legge 114/2014).

PUBBLICAZIONE DEI DEBITI

A decorrere **dal 1° gennaio 2014**, gli enti locali comunicano, **entro il 30 aprile** utilizzando la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili **alla data del 31 dicembre dell'anno precedente**.

L'inadempienza è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare oltre all'assoggettamento degli stessi ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo

(art.7, comma 4-bis del D.L. 35/2013 convertito nella legge 64/2013)

PUBBLICAZIONE DEI DEBITI

Allo scopo di assicurare la trasparenza al processo di formazione ed estinzione dei debiti, **a partire dal 1 luglio 2014** i creditori delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono comunicare, mediante la piattaforma elettronica i dati riferiti alle fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse, riportando, ove previsto, il relativo Codice identificativo Gara (CIG) (Art. 27, comma 1, D.L. 66/2014, convertito nella legge 89/2014)

A decorrere dalla stessa data del 1 luglio 2014, utilizzando la medesima piattaforma elettronica, anche sulla base dei dati di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche comunicano le informazioni inerenti alla ricezione ed alla rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture o richieste equivalenti di pagamento. (art. 27, comma 1, D.L. 66/2014, convertito nella legge 89/2014)

PUBBLICAZIONE DEI DEBITI

Le amministrazioni pubbliche comunicano inoltre, mediante la medesima piattaforma elettronica, **entro il 15 di ciascun mese**, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, **per i quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori.** (27, comma 1, D.L. 66/2014)

Con riferimento ai suddetti debiti, le amministrazioni pubbliche, contestualmente all'ordinazione di pagamento, immettono obbligatoriamente sulla piattaforma elettronica i dati riferiti alla stessa.

Con un comunicato del 24.12.2014 il Ministero dell'economia e delle finanze ha informato riguardo alla possibilità di immettere le informazioni relative alle fatture emesse prima del 1° luglio 2014, **non ancora pagate**, come previsto dall'articolo 7-bis del D.L. 35/2013, c. 2, introdotto dall'art. 27 del D.L. 66/2014 convertito nella legge. 89/2014. L'inserimento dei dati dovrà avvenire **entro il 28 febbraio 2015**

Il mancato rispetto degli obblighi sopra indicati è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare .

Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle predette procedure.

(Art. 27, comma 1, D.L. 66/2014)

PUBBLICAZIONE DEI DEBITI

Sono confermate le disposizioni previste dall'art. 9, comma 3 bis del D.L. 185/2008, convertito nella legge 2/2009 e cioè che su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, le pubbliche amministrazioni certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine **di trenta giorni** dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente.

Aggiungendo:

La pubblica amministrazione inadempiente non può procedere ad assunzioni di personale o ricorrere all'indebitamento fino al permanere dell'inadempimento.

Inoltre il mancato rispetto dell'obbligo di certificazione o il diniego non motivato di certificazione, anche parziale, è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 de Dlgs. 165/2001 e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati, altresì, ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo.

La certificazione deve indicare obbligatoriamente la data prevista di pagamento. Le certificazioni già rilasciate senza data devono essere integrate a cura dell'amministrazione con l'apposizione della data prevista per il pagamento (art. 27, comma 2, D.L. 66/2014, convertito nella legge 89/2014)

FATTURA ELETTRONICA

L'obbligo in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, compresi gli enti locali, è anticipato **al 31 marzo 2015.**
(art. 25, comma 1, D.L. 66/2014)

Obbligo della tenuta del registro delle fatture

L'art. 42, comma 1, del D.L. 66/2014 dispone che a decorrere **dal 1° luglio 2014**, gli enti locali devono adottare **il registro unico delle fatture** nel quale **entro 10 giorni dal ricevimento** sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti. E' esclusa la possibilità di ricorrere a registri di settore o di reparto.

Il registro delle fatture costituisce parte integrante del sistema informativo contabile. Al fine di ridurre gli oneri a carico delle amministrazioni, il registro delle fatture può essere sostituito dalle apposite funzionalità che saranno rese disponibili sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti.

Obbligo della tenuta del registro delle fatture

Nel registro delle fatture e degli altri documenti contabili equivalenti è annotato:

- a) il codice progressivo di registrazione;
- b) il numero di protocollo di entrata;
- c) il numero della fattura o del documento contabile equivalente;
- d) la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente;
- e) il nome del creditore e il relativo codice fiscale;
- f) l'oggetto della fornitura;
- g) l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;
- h) la scadenza della fattura;
- i) nel caso di enti in contabilità finanziaria, gli estremi dell'impegno indicato nella fattura o nel documento contabile equivalente oppure il capitolo e il piano gestionale, o analoghe unità gestionali del bilancio sul quale verrà effettuato il pagamento;
- l) se la spesa è rilevante o meno ai fini IVA;
- m) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 136/2010
- n) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e in qualunque altro caso previsto;

SPLIT PAYMENT

Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del TUEL, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, nell'ambito della loro attività istituzionale, **l'imposta è versata dai medesimi** secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23.1.2014 (G.U. del 3.2.2014). Tali disposizioni non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito (**da intendersi le prestazioni soggette a ritenuta di acconto come chiarito dall'agenzia delle entrate**) (art. 1, comma 629, legge 190/2014), nonché le operazioni per le quali le amministrazioni pubbliche sono debitori d'imposta, come le fatture soggette al regime del reverse charge

Non è possibile la compensazione con altre imposte.

L'imposta diviene esigibile al momento del pagamento della fattura

Per i fornitori, non è più applicabile il regime Iva ad esigibilità differita

Le fatture devono esporre l'importo comprensivo di Iva, con l'annotazione **«scissione dei pagamenti»**.

Nei confronti degli enti pubblici cessionari o committenti che omettono o ritardano il versamento dell'imposta sul valore aggiunto, **si applica la sanzione del 30% dell'importo non versato** (art. 1, comma 633, legge 190/2014)

In ogni caso sono soggette al reverse charge (inversione contabile) prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici **se effettuate nell'ambito di una attività commerciale.**

Il meccanismo dello split payment si applica **a partire dalle fatture emesse dai fornitori dal 1° gennaio 2015**

SPLIT PAYMENT

Con tale meccanismo l'IVA, che deve comunque essere sempre esposta nella fattura, non rappresenta un credito del fornitore, bensì dell'erario cui deve essere versata.

Il meccanismo risulta poi condizionato dalla **fatturazione delle prestazioni**.

Ad esempio, se un Comune effettua un acquisto non documentato da fattura (ai sensi dell'art. 22 del decreto IVA) ma semplicemente dallo scontrino fiscale, **lo split payment non sarà applicato**. Viceversa se al fine di meglio documentare l'acquisto il Comune chiederà la fattura, la novità dovrà essere applicata. In questo caso l'IVA sarà addebitata secondo i criteri ordinari e cioè distintamente rispetto all'imponibile.

I revisori dei conti sono chiamati a vigilare sulla corretta esecuzione dei versamenti dell'imposta.

Verifiche preventive

- Per i controlli preventivi previsti dall'articolo 48-bis del DPR 602/1973 si deve intendere che il limite di 10 mila euro deve essere considerato in riferimento all'imponibile della fattura
- L'intervento sostitutivo, qualora il fornitore non risultasse in regola con il pagamento dei contributi a seguito della richiesta di rilascio del DURC, dovrà essere effettuato con riferimento all'importo dell'imponibile della fattura, escluso Iva
- Le cessioni di credito potranno avvenire soltanto nel limite del debito esigibile, quindi al netto dell'Iva

SPLIT PAYMENT

Con il citato comunicato, sempre in attesa della formale circolare, viene stabilito che il versamento dell'imposta possa essere effettuato, a scelta della pubblica amministrazione acquirente, con le seguenti modalità:

- a) utilizzando un distinto versamento dell'IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile;
- b) in **ciascun giorno del mese**, con un distinto versamento dell'IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
- c) entro **il giorno 16 di ciascun mese**, con un versamento cumulativo dell'IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

Tuttavia viene previsto che, fino all'adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo contabile delle pubbliche amministrazioni interessate e, in ogni caso, **non oltre il 31 marzo 2015**, le stesse amministrazioni accantonino le somme occorrenti per il successivo versamento dell'imposta, che deve comunque essere effettuato **entro il 16 aprile 2015**.

Le Pa che effettuano l'acquisto nell'ambito dell'attività commerciale dovranno inserire la fattura anche nei registri disciplinati dagli articoli 23 e 24 del Dpr 633/1972 (registro fatture emesse) entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile. E, in deroga al divieto di compensazione, faranno partecipare l'operazione stessa alla liquidazione di periodo. Questo metodo evita esborsi all'ente ma crea complicazioni contabili.

PERSONALE

ADEMPIMENTI PRELIMINARI condizionanti qualsiasi tipo di assunzione:

- a) **Approvazione programmazione triennale del fabbisogno del personale**
- b) **Approvazione Piano triennale di azioni positive (pari opportunità)**
- c) **Verifica dell'eventuale presenza di situazioni che rilevino eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria (adempimento a carico dei dirigenti o responsabili di servizio)**

PERSONALE

CONTRATTI

Il blocco dei contratti previsto dal D.L. 78/2010 per il triennio 2010/2012 **è stato prorogato al 31 dicembre 2015** ed inoltre viene disposto che per gli anni 2015-2018 l'indennità di vacanza contrattuale resta inalterata rispetto a quella in godimento al 31.12.2013.

(art.1, commi 254 e 255, della legge 190/2014).

TRATTAMENTO ECONOMICO

A) Trattamento ordinariamente spettante

La legge 190/2014 (legge di stabilità 2014) non ha prorogato quanto disposto dall'art. 9, comma 1, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 riguardo al congelamento degli stipendi dei dipendenti pubblici, anche di qualifica dirigenziale a livello del "trattamento ordinariamente spettante" per l'anno 2010.

B) Trattamento accessorio

A partire dal 2015 anche riguardo al fondo per la contrattazione decentrata non è più previsto né il tetto del 2010 né il vincolo della riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio.

Occorre, tuttavia, ricordare che con l'art. 1, comma 456, della legge 147/2013 è stato disposto che partire dal 20015 le relative risorse sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto della riduzione del personale in servizio.

PERSONALE

MOBILITA' VOLONTARIA E OBBLIGATORIA

Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, **un bando** in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni.

Nell'ambito dei rapporti di lavoro, i dipendenti possono essere trasferiti, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero **a distanza non superiore a cinquanta chilometri** dalla sede cui sono adibiti.

Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di trasferimento, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.

PERSONALE

Le suddette disposizioni si applicano solo con il loro consenso, ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti che assistono persone con handicap.

Nei casi in cui, a seguito del passaggio di personale da un'amministrazione all'altra, sia necessario un trasferimento di risorse, è istituita una dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al 50% del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente.

Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con tali disposizioni.

(art. 4, comma 1, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014)

Gli elenchi del personale in mobilità sono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti (art. 5, comma 1, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014)

PERSONALE

GRADUATORIE

L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 1.9.2013, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2016 (art. 4, comma 4, D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013)

LIMITI ALLA SPESA DI PERSONALE

Per gli enti soggetti al patto di stabilità, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013

(art. 3, comma 5 bis, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014)

Nei confronti dei comuni colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, i vincoli alla spesa di personale, a decorrere dall'anno 2014 e per tutto il periodo dello stato di emergenza, si applicano con riferimento alla spesa di personale dell'anno 2011 (art. 11, comma 4 ter, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014)

PERSONALE

A decorrere dall'anno 2014, le disposizioni dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in materia di riduzione delle spese di personale, non si applicano ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti per le sole spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (art. 11, comma 4 quater, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014)

Per gli enti non soggetti al patto di stabilità restano in vigore le disposizioni previste dall'art. 1, comma 562, della legge 296/2006 come modificate dall'art. 4 ter, comma 11, del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012, in base alle quali le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare **dell'anno 2008**

PERSONALE

CATEGORIE PROTETTE

Gli enti devono determinare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di calcolo previsti dalla normativa vigente e procedere obbligatoriamente ad assumere a tempo indeterminato un numero di lavoratori pari alla eventuale differenza fra il numero come rideterminato e quello allo stato esistente, provvedendo, se del caso, anche alla rideterminazione della pianta organica.

Tale disposizione deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente (art.7, comma 6, D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013 e art. 3, comma 6, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014)

PERSONALE

Provvedimenti per la città dell'Aquila e dei comuni del cratere

Al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale della città dell'Aquila a seguito del sisma del 6 aprile 2009, **per il solo anno 2015**, il comune dell'Aquila, nel limite di spesa di 1,7 milioni di euro, e i comuni del cratere sismico, nel limite di spesa di 0,5 milioni di euro, sono autorizzati a valere sulle economie accertate dal titolare dell'Ufficio speciale della città dell'Aquila nell'ambito delle risorse di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, a prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2015 i contratti, stipulati sulla base della normativa emergenziale, all'interno dei limiti di spesa come sopra definiti, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato (art. 1, comma 445, della legge 190/2014)

PERSONALE

Limiti alle assunzioni

Gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno possono procedere nel 2015 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 60% della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente (precedentemente era del 40%).

Il limite è fissato nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018.

E' abrogato il divieto di assumere personale per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti

(art. 3, comma 5, del D.L.90/2014 convertito nella legge 114/2014 e art. 1, comma 6, D.L. 192/2014)

Se l'incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente **e' pari o inferiore al 25%**, gli enti soggetti al patto di stabilità possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, **a decorrere dal 1° gennaio 2015, nel limite del 100%**.(art. 3, comma 5 quater, D.L. 90/2014

PERSONALE

Gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della legge 190/2014 e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità.

Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni suddette deve essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente. In caso di mancato adempimento, il prefetto presenta una relazione al Ministero dell'interno (art. 3, comma 10 bis, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014)

PERSONALE

Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'art. 1 della legge 296/2006.

Sostanzialmente le facoltà assunzionali sono a totale appannaggio degli ex dipendenti provinciali.

Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'art. 1, comma 91, della legge 56/2014.

Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle (art. 1, comma 424, della legge 190/2014).

PERSONALE

Limiti stipula contratti di lavoro flessibile

A partire dal 2014 le limitazioni contenute nell'art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, non si applicano agli Enti che siano in regola con gli obblighi normativi di contenimento della spesa del personale di cui ai commi 557 e 562 della L.296/2006 (art.11, comma 4 bis del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014)

Nei confronti dei comuni colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 i vincoli assunzionali in materia di lavoro flessibile, non si applicano a decorrere dall'anno 2013 e per tutto il periodo dello stato di emergenza (art. 11, comma 4 ter, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014)

Gli enti locali e regionali per le attività strettamente funzionali alla realizzazione dell'Expo 2015 possono procedere, anche in deroga agli specifici vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di personale, ad assunzioni di personale a tempo determinato necessarie per la realizzazione di opere infrastrutturali essenziali e altre opere, nonché per la prestazione di servizi e altre attività, tutte strettamente connesse all'evento, fino alla conclusione delle medesime e comunque **con durata non oltre il 31 dicembre 2016**, nei limiti delle risorse finalizzate a dette opere (art. 1, comma 533, della legge 190/2014).

Sono esclusi dal limite dei 36 mesi i contratti di lavoro a tempo determinato riguardanti il personale educativo e scolastico degli asili nidi e delle scuole dell'infanzia degli enti gestiti dai Comuni nel rispetto dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni (art. 4, comma 11, D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013)

PERSONALE

Per prevenire fenomeni di precariato le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. Sono consentite le assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate, ferma restando la salvaguardia della posizione in graduatoria dei vincitori e degli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato (art. 4, comma 1, del D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013)

PERSONALE

STABILIZZAZIONE PERSONALE PRECARIO

L'art. 4, comma 6, D.L.101/2013 convertito nella legge 125/2013, come modificato dall'art.1 comma 426, della legge 190/2014, prevede fino al **31.12.2018**, la possibilità di bandire procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato con riserva del 50% per coloro che erano stati assunti a tempo determinato e che abbiano maturato particolari requisiti ed anche ai fini della ricollocazione del personale delle Province.

Le procedure selettive potranno essere avviate a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014 e 2015, anche complessivamente considerate, sempre in misura non superiore al 50%. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 a valere sulle predette risorse (art. 4, comma 6, D.L.101/2013 convertito nella legge 125/2013).

Per risorse disponibili si intende il rispetto del tetto della spesa complessiva ed il limite delle assunzioni.

Sono esclusi i dirigenti assunti a tempo determinato e per gli addetti agli uffici di diretta collaborazione degli organi politici.

PERSONALE

Per i Comuni che hanno proceduto nel triennio 2007/2009 ad indire prove selettive pubbliche per titoli ed esami per assunzioni a tempo determinato, riservando una quota non inferiore al 60% del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono in via prioritaria rispetto al reclutamento speciale suddetto e in relazione al proprio effettivo fabbisogno, sempre nei limiti previsti per le assunzioni e per la spesa complessiva di personale, procedere all'assunzione a tempo indeterminato, a domanda, del personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del D.L.101/2013 **(1 settembre 2013)**, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze negli ultimi cinque anni.

Nelle more delle procedure di cui al presente comma, i comuni possono prorogare, nel rispetto dei limiti massimi della spesa consentita per i contratti di lavoro flessibile, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui al periodo precedente fino a conclusione delle procedure stesse e **comunque non oltre il 31 dicembre 2016** (art. 4, comma 6 quater, D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013).

PERSONALE

Gli enti che intendono avvalersi della possibilità di stabilizzare i precari devono obbligatoriamente comunicare i dati relativi ai contratti a termine in essere al Dipartimento della Funzione pubblica che effettua un monitoraggio in tal senso a partire dal 30 settembre, ed attenersi ai criteri definiti da un apposito DPCM. (art. 4, commi 4 e 10, D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013)

Gli enti che intendono avvalersi della possibilità di stabilizzare i precari devono obbligatoriamente comunicare i dati relativi ai contratti a termine in essere al Dipartimento della Funzione pubblica che effettua un monitoraggio in tal senso a partire dal 30 settembre, ed attenersi ai criteri definiti da un apposito DPCM. (art. 4, commi 4 e 10, D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013)

Gli enti locali, tenuto conto del loro fabbisogno, attuano quanto sopra nel rispetto dei principi e dei vincoli ivi previsti e dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 4, comma 10, D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013).

E' pure possibile adottare bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie dedicate (art. 4, comma 7, D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013)

PERSONALE

Incarichi dirigenti a contratto

Con l'art. 11, comma 1, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014 l'art. 110, comma 1, del Dlgs. 267/2000 viene così sostituito:

Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non **superiore al 30% dei posti istituiti nella dotazione organica** della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma **sono conferiti previa selezione pubblica** volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

Sono abrogati i precedenti limiti per il numero complessivo degli incarichi (art. 1, comma 2, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014)

Relativamente ai soggetti destinati, ai sensi dell'art. 90 del Dlgs.267/2000, agli uffici di staff del Sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, viene stabilito il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale (art. 11, comma 1, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014)

Il rispetto delle suddette prescrizioni deve essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale (art. 3, comma 10 bis, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014)

CONTENIMENTO SPESE

Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni e altre utilità comunque denominate

Viene prorogata **al 31 dicembre 2015** la riduzione del 10% per le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate per i componenti di organi di indirizzo, controllo e direzione, consigli di amministrazione e altri organi collegiali delle pubbliche amministrazioni comprese nel comma 3, articolo 1 della legge n. 196/2009 ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo (**art. 10, comma 5, del D.L. 192/2014**)

Vi rientra l'organo di revisione (par. n. 204/2010 Corte dei conti della Toscana e par. 13/2011 Corte dei conti della Lombardia), nonché il nucleo di valutazione (v. delibera n. 173/2011 corte conti Campania) e il difensore civico (v. parere n. 90/2011 Corte conti Lombardia).

Non si applica al segretario-direttore generale secondo la deliberazione n. 5/2012 della Corte dei conti sezioni riunite

CONTENIMENTO SPESE

Mobili e arredi

Nel 2015 non si possono effettuare spese di **ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011** per l'acquisto di mobili e arredi, se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia (art. **10, comma 6, del D.L. 192/2014**), salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. L'organo di revisione verifica preventivamente i risparmi realizzabili che devono essere superiori alla minore spesa derivante dalla suddetta limitazione.

La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti

Le suddette disposizioni non si applicano per gli acquisti effettuati per le esigenze per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine della **sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.**

CONTENIMENTO SPESE

Acquisto immobili

A decorrere **dal 1° gennaio 2014** gli enti territoriali effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne sia comprovata documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento.

(art. 12, comma 1-ter del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011 come modificato dall'art. 1, comma 138, della legge 228/2012)

La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese.

Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, sul sito internet istituzionale dell'ente.

CONTENIMENTO SPESE

Blocco canoni di locazione pagati dagli enti locali

Fino al 2015 (**art. 10, comma 7, del D.L. 192/2014**) è bloccato l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, dei canoni dovuti dagli enti locali, per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali', con riferimento sia ai contratti in essere che a quelli di nuova sottoscrizione

Il termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso e' stabilito **in 180 giorni**, anche in deroga ad eventuali clausole difformi previste dal contratto (art. 2, comma 1, D.L. 151/2013)

In ogni caso i contratti di locazione di immobili stipulati dalle amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 196/2009, quindi anche gli enti locali, **non possono essere rinnovati**, qualora l'Agenzia del demanio non abbia espresso nulla osta sessanta giorni prima della data entro la quale l'amministrazione locataria può avvalersi della facoltà di comunicare il recesso dal contratto. L'Agenzia del demanio autorizza il rinnovo dei contratti di locazione, nel rispetto dell'applicazione di prezzi medi di mercato, soltanto a condizione che non sussistano immobili demaniali disponibili.

I contratti stipulati in violazione delle disposizioni del presente comma sono nulli (art. 1, comma 388, legge 147/2013)

ALIENAZIONE IMMOBILI

In merito ai proventi da alienazione di beni patrimoniali disponibili si rammenta che gli stessi possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito e per il ripristino di equilibri in conto capitale.

(art. 1, commi 443 e 444, della legge 228/2012)

Si deroga dalla suddetta disposizione nell'ambito della procedura antidissesto per ripristinare l'equilibrio del bilancio (delibera 14/2013 sezione autonomie Corte dei conti)

Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali

E' abrogata la possibilità di utilizzarle per le stesse finalità previste riguardo l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nonché per il rimborso di prestiti .

Ora hanno esclusivo vincolo di destinazione al pari dei proventi da alienazione di beni patrimoniali disponibili.

ALIENAZIONE IMMOBILI

Con l'articolo 56-bis, comma 11 del DI 69/13, convertito nella legge 98/2013 viene disposto l'obbligo da parte degli enti locali, di destinare al bilancio statale per l'ammortamento dei titoli di stato il 10% delle risorse nette derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare originario, salvo l'obbligo di usare le entrate per ristabilire i limiti massimi di indebitamento consentiti dalle norme contabili.

Le relative modalità saranno stabilite secondo da un apposito DPCM a tutt'oggi non ancora emanato.

Nel bilancio di previsione dovrà, pertanto, in relazione ad eventuali previsioni di alienazioni di immobili, essere previsto nel Tit. 2° della spesa uno stanziamento pari al 10% del relativo provento da versare allo Stato che, salvo una diversa interpretazione da parte del MEF, sarà rilevante ai fini della determinazione del saldo finanziario per il rispetto del patto di stabilità.

Relazione di fine mandato

L'art. 4 del Dlgs. 149/2011 come modificato dall'art. 1 bis del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 e dall' art. 11 del D.L. 16/2014, prevede l'obbligo da parte **del responsabile del servizio finanziario o del segretario generale di Province e Comuni** di redigere una relazione di fine mandato sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco non oltre **il sessantesimo giorno** antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre **quindici giorni** dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, **nei tre giorni successivi** la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco **entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale**, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti

La relazione relativa al periodo 2009/2014 deve essere redatta secondo il modello indicato con decreto del Ministro dell'interno in data 26 aprile 2013 che, si rammenta, è diverso a seconda si tratti di Comuni sopra o sotto i 5.000 abitanti.

Relazione di fine mandato

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro **venti giorni** dal provvedimento di indizione delle elezioni e, **nei tre giorni successivi** la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. **La relazione di fine mandato è pubblicata** sul sito istituzionale della provincia o del comune **entro e non oltre i sette giorni successivi** alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti .

In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, scatta a carico del Sindaco o del Presidente della **Provincia una sanzione pari al 50% dell'indennità di mandato per le tre mensilità successive da marzo a maggio.**

Stessa sanzione, cioè riduzione del 50% per le mensilità relative ai mesi da marzo a maggio, scatta a carico del responsabile del servizio finanziario o del segretario generale qualora non abbiano predisposto la relazione.

Il sindaco e il Presidente della Provincia sono, inoltre, tenuti a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.

Relazione di inizio mandato

L'art. 4 bis del Dlgs. 149/2011 prevede l'obbligo di redigere anche una relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti.

La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco **entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato**. Sulla base delle risultanze della relazione medesima il presidente della provincia o il sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, possono ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti

Gestione associata funzioni fondamentali

UNIONI - CONVENZIONI

L'art. 1, comma 530, legge 147/2013 ha modificato i termini entro i quali obbligatoriamente devono essere esercitate le funzioni fondamentali dei Comuni fino a 5.00 abitanti come segue:

- entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre funzioni fondamentali;
- entro il 30 giugno 2014, con riguardo ad ulteriori tre funzioni fondamentali;
- entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali (**probabile slittamento al 1.1.2016**)

In caso di decorso dei suddetti termini, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. (nomina di apposito commissario)

Gestione associata funzioni fondamentali

Sono abrogate le disposizioni previste dall'art. 16, commi da 1 a 13 del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 che prevedevano la costituzione dell'unione cosiddetta speciale, tra i comuni fino a 1.000 abitanti per lo svolgimento della totalità delle loro funzioni e servizi (art. 1, comma 104, legge 56/2014)

Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla Regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite (art. 1, comma 107, legge 56/2014)

Tutte le cariche nell'unione sono esercitate **a titolo gratuito** (art. 1, comma 108, della legge 56/2014)

NON SONO SOGGETTE AL PATTO DI STABILITA'